



Comune di Rocchetta e Croce
Provincia di Caserta

C o p i a

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria in prima convocazione - Seduta pubblica

n. <u>02</u> del <u>06/03/2010</u>	Oggetto: Regolamento Comune Servizio Idrico Integrato - Approvazione
---------------------------------------	---

L'anno duemiladieci il giorno sei del mese di marzo alle ore 19.15 nella sala delle adunanze consiliari.

Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi notificati a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello risultano			Presenti	Assenti
1	Laurenza	Vincenzo (Sindaco)	x	
2	Geremia	Salvatore	x	
3	Loffreda	Paolo	x	
4	Laurenza	Carlo		x
5	Di Matteo	Silvio	x	
6	Cifone	Francesco	x	
7	Pagliaro	Silvestro	x	
8	Cifone	Maria Antonella	x	
9	Maciariello	Pasquale	x	
10	Cocozza	Angelo	x	
11	De Biasio	Nicandro	x	
12	Russo	Salvatore	x	
13	Zanni	Arturo	x	
Totale			12	1

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Anna Maciariello

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il sig. Laurenza Vincenzo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 1 dell'ordine del giorno.

Il Sindaco Presidente relaziona sull'argomento dando lettura della proposta di deliberazione e poi continua:

"Abbiamo lavorato alacremente sulla bozza del Regolamento per la disciplina del servizio idrico. Lo abbiamo poi trasmesso a tutti i consiglieri perché lo potessero esaminare. In esso abbiamo previsto, in maniera organica, delle regole certe ed uguali per tutti. Abbiamo regolamentato l'installazione dei misuratori idrici all'esterno delle abitazioni per evitare ogni eventuale abuso".

Interviene il consigliere Coccozza: "Devo dare atto e ringrazio il Sindaco per aver consegnato il Regolamento a tutti i consiglieri comunali, per quanto non lo condividiamo perché difforme alle concrete esigenze del nostro territorio. In esso non viene ad esempio disciplinato il recupero delle ingenti somme di cui il Comune è creditore e per le quali invitiamo il Sindaco a farsi portatore della collettività affinché tutti paghino il dovuto. Il regolamento in questione non prende in considerazione la depurazione di cui alla nota sentenza della C.C.. Propongo quindi l'approvazione di un regolamento anche più snello nei contenuti ma corrispondente alle esigenze dell'intera collettività. Pertanto preannuncio il voto contrario della minoranza.

Il Sindaco risponde: non penso che il servizio di depurazione andava affrontato e disciplinato con lo stesso regolamento idrico ma in ogni caso, anche su questo, si daranno a breve delle risposte a tutti i cittadini. Per quanto riguarda il recupero dei crediti, abbiamo già stipulato una convenzione con l'Equitalia Polis S.p.A. per la riscossione dei canoni idrici. È stato affidato all'Equitalia Polis anche il servizio per la riscossione dei canoni pregressi con un compenso intorno all'1% sul riscosso e partiremo in tempi brevi per il recupero dei crediti esigibili. Al 31 marzo faremo un resoconto generale dell'evasione e recupereremo le somme tramite l'Equitalia.

Riprende Coccozza: riteniamo che la quota minima da corrispondere per il consumo idrico vada commisurata equamente anche in base ai componenti dei nuclei familiari. Proponiamo quindi criteri progressivi e proporzionali.

A questo punto non essendoci ulteriori interventi sul tema, il Sindaco-presidente propone di passare alla votazione che fa registrare il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 12 – favorevoli n. 8 – contrari n. 4 (Coccozza, De Biasio, Russo e Zanni).

Il Consiglio Comunale

Avuto lettura della proposta di deliberazione allegata al presente atto;

Uditi gli interventi sopra riportati;

Visto il regolamento Comunale per il Servizio Idrico Integrato composto da n. 55 articoli;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica espressi ai sensi di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con i risultati della votazione sopra riportata

DELIBERA

Approvare il Regolamento Comunale per la disciplina del Servizio Idrico Integrato composto da n. 55 articoli ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso.

Con voti favorevoli 8 e contrari 4 (Coccozza, De Biasio, Russo e Zanni) il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

CAPO I

Norme Generali

Articolo 1

Erogazione di acqua potabile

1. L'erogazione di acqua potabile nel territorio del Comune di Rocchetta e Croce è effettuata per l'intervento del Comune stesso che vi provvede secondo quanto stabilito dai propri organi, nei limiti dell'estensione delle proprie reti e della potenzialità dei propri impianti.
2. L'acquedotto del Comune di Rocchetta e Croce viene gestito direttamente in economia, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000. Provvede alla somministrazione di acqua potabile e all'esercizio delle opere e servizi complementari a chi ne fa domanda, secondo le norme e condizioni del presente regolamento e dell'annessa tariffa.
3. Ai fini del presente Regolamento:
 - a). *l'Amministrazione Comunale assume la denominazione di "Comune";*
 - b). *l'Ufficio Tecnico Comunale assume la denominazione di "Servizio Tecnico";*
 - c). *l'Ufficio Tributi assume la denominazione di "Servizio Tributi".*
4. Il Comune e l'utente si obbligano a rispettare le condizioni del presente Regolamento.

Articolo 2

Tipi di fornitura e relativi usi dell'acqua

Si distinguono forniture per i seguenti usi:

A) **Usi Pubblici:**

1. Forniture a edifici e strutture adibite a servizi di attività di Enti Pubblici.
Sono comunque comprese quelle relative a scuole pubbliche e parificate, ospedali, caserme, docce e gabinetti pubblici, palestre, campi sportivi, altre strutture sportive pubbliche o di uso aperto al pubblico.
2. Fontanelle pubbliche, vasche di cacciata per fognature, idranti e bocche d'incendio stradali.

B) **Usi privati:**

1. Forniture di acqua alle civili abitazioni.

C) **Usi industriali:**

1. Fornitura di acqua necessaria ai processi di lavorazione, compreso quello temporaneo nei cantieri edili e affini.

D) **Uso agricolo:**

1. Fornitura di acqua per allevamento bestiame ed attività agricole e rurali.
2. Non sono ammesse concessioni per uso irriguo.

E) **Usi diversi:**

1. Esposizioni, fiere ed altri usi temporanei.
2. Tali forniture potranno essere concesse quando lo consenta la potenzialità degli impianti e non venga comunque pregiudicata la distribuzione dell'acqua.

F). **Idranti e bocche d'incendio**, come disciplinato al successivo Capo III.

G) **Uso commerciale:**

1. Fornitura a negozi, bar, ristoranti, alberghi, strutture pubbliche con gestione privata, teatri, cinematografi ecc...

Articolo 3

Misurazione dei consumi e tariffe

1. L'acqua viene somministrata di norma a contatore, fatte salve le eccezioni di cui al presente articolo.
2. Le somministrazioni d'acqua e le prestazioni accessorie si effettuano ai prezzi indicati dalla tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico.
 - a) *La tariffa e le prestazioni accessorie sono determinate per anno solare con determinazione della Giunta Comunale da emanare entro l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.*
 - b) *In caso di mancata determinazione entro detto termine, si intendono prorogate la tariffa, le prestazioni ed i diritti diversi vigenti.*
3. Al fine di garantire la copertura dei costi d'esercizio e di investimento, nella tariffa viene previsto un "costo fisso del servizio" che è inteso come costo base del corrispettivo dovuto, in funzione dei consumi domestici essenziali. Il "costo fisso del servizio" viene fissato a 90 mc. annuali, e potrà essere variato con le modalità e i tempi di cui al precedente comma a), adeguandolo alle variazioni del costo del servizio.
4. Non si applica il contatore:
 - a) *Alle prese d'acqua per bocche d'incendio ed idranti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del presente Regolamento.*
 - b) *A discrezione del Comune, nei casi in cui all'art. 39 del presente Regolamento.*

Articolo 4

Variazione di tariffe e del Regolamento

1. Il Comune si riserva la facoltà di variare le tariffe e le disposizioni del presente Regolamento senza l'obbligo di darne avviso agli utenti bastando a tale scopo la pubblicazione del provvedimento nei modi di legge.

Articolo 5

Limiti di erogazione

1. L'acqua potabile viene somministrata dal Comune entro i limiti di potenzialità degli impianti, tutti i soggetti che ne facciano richiesta, la cui proprietà, sede o abitazione si trovi nel territorio comunale.
2. E' facoltà del Servizio Tecnico stabilire il numero ed il diametro dei rubinetti di erogazione in funzione del numero di unità immobiliari da servire.

CAPO II

Gestione delle utenze

Articolo 6

Domanda di utenza

1. Le domande di fornitura vanno redatte, su apposito modulo fornito dal Servizio Tecnico da cui risulti il tipo di utenza, secondo la classificazione dell'uso dell'acqua di cui all'art. 2, il quantitativo di acqua richiesto, la durata e la località di somministrazione.
La domanda dovrà essere inoltre accompagnata da:
 - a) *copia di un documento di riconoscimento valido alla data di presentazione della domanda.*
 - b) *copia del tesserino fiscale rilasciato dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;*
 - c) *visura catastale aggiornata;*
 - d) *per l'immobile di proprietà: atto di proprietà, titolo equipollente o autocertificazione;*
 - e) *per l'immobile in locazione: contratto di affitto registrato ovvero atto di assenso del proprietario;*
 - f) *per l'immobile condominiale: verbale di assemblea condominiale di nomina*
 - g) *amministratore.*
2. Con la presentazione della domanda il richiedente si obbliga a sottostare, senza riserve ed eccezioni, alle condizioni e norme stabilite dal presente Regolamento e relativa tariffa, nonché a tutte le disposizioni tecniche ed amministrative emanate dal Comune ed alle eventuali future modifiche al presente Regolamento.
3. Se il richiedente non è proprietario dell'immobile, è d'obbligo unire alla domanda di fornitura l'atto di assenso del proprietario o copia del contratto di locazione in corso, regolarmente registrato presso un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
4. Nel caso in cui l'utenza comporti il passaggio delle tubazioni sulla proprietà di terzi, il richiedente deve unire alla domanda l'assenso, rilasciato dai terzi proprietari, all'attraversamento e alla costituzione della servitù di acquedotto. Nel caso in cui non sia possibile ottenere in via bonaria l'assenso all'attraversamento, l'utente dovrà agire per ottenere la costituzione coattiva della servitù di acquedotto, fatti salvi i casi in cui il Comune possa procedere d'autorità all'esecuzione dell'allacciamento per preminenti motivi di pubblico interesse.
5. Il contratto di fornitura si perfeziona con la firma che l'Organo competente del Comune appone sulla domanda di somministrazione, in segno dell'accoglimento della domanda medesima; l'utente ha sempre diritto di prendere visione del contratto presso il competente Ufficio Comunale e farsene rilasciare copia.
6. I contratti di somministrazione d'acqua, salvo quelli per usi temporanei, hanno durata annuale con scadenza il 31 Dicembre di ciascun anno; la prima scadenza coincide comunque con il 31 Dicembre dell'anno in corso del quale i contratti sono stipulati e si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno, salvo disdetta da comunicare per iscritto almeno (30) trenta giorni prima con lettera raccomandata o con apposito modello predisposto dal Servizio Tecnico.
 - a) *Il contratto si intenderà disdettato o concluso dalla effettiva data di rimozione o comunque di controllo del contatore, che sarà effettuato dal Servizio Tecnico entro i (15) quindici giorni successivi dalla data di ricezione della disdetta. I pagamenti dei canoni, diritti e consumi relativi saranno calcolati sino alla data di materiale chiusura dell'utenza.*

- b) Il Servizio Tributi, ove necessario, provvederà al conteggio delle eventuali morosità presenti ed alle riscossioni di canoni, diritti e consumi precedenti, che dovranno essere corrisposte dall'utente richiedente preventivamente alla richiesta di disdetta.
7. Il titolare di un'utenza a contatore può richiedere la sospensione del contratto; in tal caso il Comune procederà alla sigillatura del contatore e all'utente, per tutto il periodo della sospensione, sarà addebitato il costo fisso del servizio, previo pagamento del costo fisso di chiusura/apertura, stabilito nei modi di cui al precedente art. 3.

Articolo 7

Cessione del contratto, dei locali e subentranza nella fruizione del servizio

1. L'utente non può cedere in alcun caso il contratto a terzi.
2. Gli utenti-concessionari che vendono o cedono a qualsiasi titolo, abbandonano o danno in locazione i locali da essi occupati, devono richiedere al Comune la cessazione del contratto, comunicando nel contempo, per ottenere la cancellazione dalla lista di carico delle utenze dell'acqua, anche i dati anagrafici e il luogo di residenza dell'acquirente-utilizzatore del locale stesso.
3. L'utente deve pagare il corrispettivo dei consumi registrati fino al momento in cui cesserà l'erogazione del servizio, oppure il corrispettivo consumo minimo garantito fino alla scadenza contrattuale – cioè fino al 31 Dicembre dell'anno in cui viene comunicata la cessazione del contratto, ovvero fino alla data di regolare subentro di altro utente.
4. Dopo la richiesta dell'utente, il Comune cesserà l'erogazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo conto delle indicazioni fornite dall'utente, ma non risponderà di ritardi ad esso non imputabili o dovuti a cause di forza maggiore, inclusa l'impossibilità di accedere ai contatori.
5. L'utente è tenuto inoltre a comunicare al Comune il recapito al quale quest'ultimo dovrà inviare la chiusura contabile dell'utenza.
6. L'utente che non osserverà quanto sopra resterà direttamente responsabile del pagamento dell'acqua che sarà consumata e del canone corrispondente al consumo minimo contrattuale garantito dovuto da eventuali subentranti che non abbiano regolarizzato il loro rapporto con il Comune, nonché di ogni altra spesa e danno connessi e conseguenti all'uso degli impianti.
7. Nel caso di morte del titolare della concessione, gli eredi sono tenuti a comunicare al Servizio Tributi, entro il 31 Dicembre, l'avvenuto decesso e le conseguenti modifiche (cessazioni, volture, altro) da apportare al contratto.
8. Gli eredi, nei confronti dei quali si applicano, in quanto compatibili, tutte le previsioni del presente articolo, sono solidalmente responsabili a norma di legge verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dal titolare deceduto; il Comune può far valere le sue pretese anche nei confronti di uno solo degli eredi. Resta salvo, nei casi di cui ai commi precedenti, il diritto del Comune di sospendere immediatamente la fornitura.

Articolo 8

Volture

1. Fermo restando che il precedente utente/proprietario ed i suoi eredi sono sempre responsabili verso il Comune degli obblighi derivanti dal contratto, in alternativa alla comunicazione di cessazione del contratto, il nuovo proprietario, usufruttuario, locatario o,

comunque, utilizzatore dell'abitazione o locale regolarmente allacciato alla rete idrica, può richiedere, su apposito modulo predisposto dal Servizio Tributi e contenente le indicazioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento, la voltura dell'utenza, senza che il Comune proceda al distacco e riallaccio dell'utenza stessa a favore del nuovo titolare; in questo caso, il richiedente la voltura dovrà provvedere alla firma del contratto.

2. Nel caso che un utente trasferisce la residenza propria e quella della propria famiglia in un immobile del Comune di Rocchetta e Croce, l'Ufficio Anagrafe deve proporre, congiuntamente all'istanza di nuovo residente, anche la sottoscrizione del contratto di somministrazione dell'acqua.
3. Se l'immobile è già servito di presa d'acqua, il nuovo utente dovrà allegare alla propria richiesta, anche in copia fotostatica, quella di recesso del precedente utente, salvo che il Comune non sia già in possesso di detto recesso fra i propri atti.

Articolo 9

Condizioni di somministrazione

1. La somministrazione dell'acqua viene effettuata alle condizioni previste dalla tariffa.
2. L'utente sarà tenuto a pagare i corrispettivi fissati per la fornitura, non appena ultimate e pronte a funzionare le opere relative alla presa e al collocamento del contatore, su verbalizzazione e sigillatura da parte del Servizio Tecnico.

Articolo 10

Divieto di impiegare l'acqua per usi diversi dal contratto di fornitura

1. Nessun utente potrà usufruire dell'acqua per uso diverso da quello richiesto nella domanda di fornitura.
2. E' vietato in particolare alle utenze domestiche o assimilate, impiegare l'acqua per innaffiare giardini, orti, cortili, strade ecc. salvo speciale concessione.
3. Verificandosi la necessità di usufruire dell'acqua per altri usi, cessando o meno quello originario, occorrerà ottenere preventivo nulla-osta da parte del Comune previa le eventuali necessarie modifiche al contratto.

Articolo 11

Danni per interruzioni del deflusso di acqua

1. Il Comune, pur impegnandosi a provvedere agli interventi di competenza nei tempi tecnici indispensabili, non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzioni di pressione dipendenti da forza maggiore o dalle riparazioni alle opere di condotta. In tali casi l'utente non potrà pretendere risarcimenti o rimborsi.

Articolo 12

Avvisi per la sospensione generale del servizio

1. In caso di sospensione generale del servizio di fornitura, il Comune ne darà notizia, possibilmente in tempo utile, con le modalità ritenute più opportune, tali comunque da assicurare la massima divulgazione del fatto entro i limiti del territorio servito.

Articolo 13

Sospensioni tecniche

1. Il Comune per necessità tecniche o igieniche potrà sospendere l'erogazione dell'acqua per il periodo strettamente necessario in dipendenza delle suddette necessità senza diritto per gli utenti ad alcun indennizzo.

Articolo 14

Controlli tecnici

1. Il Comune si riserva comunque la facoltà di controllare ed ispezionare a mezzo dei propri incaricati, anche senza preavviso, gli impianti e gli apparecchi destinati alla condotta e alla distribuzione dell'acqua nei fabbricati.
2. In caso di rifiuto ingiustificato, si procederà d'Ufficio all'interruzione del servizio con un termine di preavviso di almeno (8) otto giorni. Per il ripristino del servizio interrotto a causa di colpa dell'utente, questi dovrà pagare una penale di riallaccio, stabilita con determina dirigenziale, nei modi e termini di cui all'art. 3.

Articolo 15

Oneri contrattuali

1. E' a carico esclusivo dell'utente qualsiasi spesa per le imposte, tasse, contributi e diritti, sui contratti e sulle forniture dell'acqua.

Articolo 16

Esecuzione delle prese e posa contatori

1. Le prese, ossia le opere di derivazione delle tubazioni fino al pozzetto o nicchia saranno eseguite, previa cauzione stabilita con le modalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento, per ripristino opere d'arte esistenti, dall'utente, dietro sovrintendenza del personale comunale che certificherà la regolarità dell'allaccio.
2. In particolare situazioni, il Comune può eseguire le opere di cui al punto precedente.
3. I contatori verranno posti in opera nella proprietà dell'utente, in prossimità della linea di confine, in opportuna nicchia esterna da ricavarsi nella muratura nel piano terra dell'immobile ed in prossimità dell'ingresso, in posizione idonea alla loro lettura e conservazione.
 - a) *Nei casi di proprietà recintate, l'utente è tenuto a concedere al Comune un*
 - b) *Apposito vano e/o locale per le utenze centralizzate, o un idoneo manufatto al*
 - c) *limite della proprietà, per l'installazione delle apparecchiature necessarie all'esecuzione della fornitura.*
 - d) *Tali locali o manufatti devono essere sempre accessibili al personale preposto al servizio e con accesso diretto da strada aperta al pubblico.*
 - e) *Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento dell'ubicazione del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto al proprio personale.*
4. I contatori sono in ogni caso collocati prima di autoclavi o impianti di sollevamento eventualmente necessari per l'alimentazione degli edifici.
5. Per l'installazione dei contatori in via eccezionale all'interno dei fabbricati, la tubazione di mandata che immette al misuratore deve essere a vista, ispezionabile.

6. I contatori già installati alla data del presente regolamento dovranno rispettare i requisiti di cui al comma 3.

Articolo 17

Spese per le derivazioni

1. Le spese per le derivazioni di cui al precedente art. 16, fino ai lavori murari per l'alloggiamento del contatore compresi e per ogni eventuale modifica saranno a carico degli utenti.
2. Le prese, ossia le opere di derivazione dalle tubazioni stradali o di rete sino al contatore e al suo alloggiamento compreso, restano di proprietà del Comune.

Articolo 18

Opere conservative delle prese

1. Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti alle opere di presa fino al pozzetto o nicchia del contatore compresi, sono a carico del Comune. Salvo i casi di cui al comma 5 dell' articolo 16 che va qui ritenuto " fino all' inizio della proprietà privata"
2. E' fatto divieto altresì installare pompe ed impianti di sollevamento con attacchi diretti alle tubazioni collegate alle reti di distribuzione.

Articolo 19

Contatori

1. Il contatore, a lettura diretta, dovrà essere acquistato dall'utente a proprie spese il quale provvederà alla manutenzione. Nel caso di guasto o di imperfetto funzionamento stabilito dal Servizio Tecnico e/o dal Servizio Tributi, l'utente dovrà, a proprie spese, sostituirlo con altro alla presenza del personale di cui ai predetti Servizi, i quali in contemporanea apporranno i sigilli.
2. L'utente deve proteggere il contatore e relativi manufatti da qualunque danno e curarne la pulizia e la sorveglianza.

Articolo 20

Rubinetto di intercettazione

1. Subito a valle del contatore, l'utente è tenuto a collocare a sue spese un rubinetto di intercettazione e una valvola unidirezionale, in modo da evitare ritorni d'acqua in rete.

Articolo 21

Sigillatura del contatore

1. Ogni contatore sarà piombato con sigillo da parte del Servizio Tecnico e/o Servizio Tributi.
2. La rottura del sigillo darà luogo al risarcimento da parte dell'utente di tutte le spese inerenti al ripristino del nuovo sigillo, salvo ogni altra azione di legge e l'addebito dei consumi, determinato anche induttivamente.

Articolo 22

Avviso di guasto del contatore

1. In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del contatore, l'utente avrà l'obbligo di darne immediato avviso al Servizio Tecnico e/o al Servizio Tributi affinché si possa

provvedere ad individuare e rimuovere le cause. Ai fini della determinazione dei consumi, si applica di norma l'art. 27, comma 1, del presente Regolamento.

2. In caso di mancato rispetto da parte dell'utente dei dettami di cui al precedente art. 19, ovvero per qualsiasi motivo non imputabile al Comune dovuta a negligenza dell'utente stesso, il contatore non è stato sostituito per cui è impossibile determinare il consumo con le modalità di cui all'art. 27, comma 1, si considera in bolletta "un consumo presunto per utenza" pari a mc. 90 di acqua, fognatura e depurazione, per ogni componente della famiglia/utente risultante anagraficamente residente che fa uso dell'utenza guasta, comprensivi di oneri riflessi, quest'ultimi se ed in quanto dovuti e, per i non residenti, con le modalità di cui all'art. 42, del presente Regolamento.
3. Le modalità applicative di cui al presente comma, hanno decorrenza a valere con il ruolo 2010 e non hanno effetto per le abitazioni risultanti per l'intero anno, chiuse, disabitate o dichiarate tali con provvedimento del Comune in quanto inagibili. Solo per queste tipologie, in presenza di punto presa idrica, l'utente/proprietario è tenuto a pagare l'importo del costo fisso del servizio, salvo disdetta del contratto.

Articolo 23

Sostituzione del contatore

1. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del contatore quando lo ritenga opportuno sempre tramite preavviso e giustificato motivo.

Articolo 24

Letture dei contatori

1. La lettura dei contatori viene eseguita ogni anno dal personale del Servizio Tributi e/o da incaricati del Comune. Il personale di detto Servizio, non trovando in casa l'utente, lascerà un avviso di avvenuta visita.
2. Il Comune ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento le letture di controllo dei contatori.
3. L'addebito dei consumi viene effettuato annualmente mediante apposita fatturazione dei consumi, a metri cubi interi, le frazioni verranno comprese nella fatturazione successiva.

Articolo 25

Costo fisso di garanzia del servizio

1. Qualora il consumo del periodo considerato non raggiunga la quantità minima prevista dalla tariffa e che tale quantità minima non rientra nella fattispecie prevista dall'art. 22, comma 2, l'utente sarà tenuto ugualmente a pagare l'importo del costo fisso del servizio, senza poter in nessun caso pretendere che la quantità consumata in meno nel periodo stesso possa essere conteggiata a diminuzione della quantità consumata in più in altro periodo.

Articolo 26

Impedimenti alla lettura dei contatori

1. Nei casi in cui risultasse impedita la lettura del contatore per cause determinate dall'utente, il consumo verrà stabilito nei modi indicati dal successivo articolo.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti previsti dal Regolamento ed ogni azione civile e penale, qualora il fatto sia dovuto a dolo dell'utente (sanzione massima).

Articolo 27

Irregolare funzionamento del contatore

1. In caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore, il consumo verrà commisurato, se nel primo anno di esercizio, il Servizio Tecnico e Tributi calcoleranno il consumo medio tipico dei nuclei familiari e/o attività analoghe.
2. Il consumo non sarà comunque inferiore al costo fisso del servizio previsto dalla tariffa.

Articolo 28

Verifiche del contatore

1. Gli utenti potranno richiedere una verifica del contatore per rilevare difetti di misurazione.
2. La spesa relativa alla verifica sarà a carico del Comune, mentre l'acqua segnata in più o in meno verrà compensata per un periodo di tempo non superiore ad un anno.
3. Se la richiesta di verifica del contatore, sarà ritenuta infondata, tramite apposito verbale redatto dal Servizio Tecnico, si provvederà ad aggiungere i costi e/o le spese dovute sul primo ruolo successivo alla verifica.
4. La presentazione della domanda per la verifica di un contatore non dà diritto a ritardare il pagamento del consumo indicato dal contatore stesso, salvo eventuale rimborso.

Articolo 29

Impianti interni

1. Gli impianti interni di distribuzione e i relativi apparecchi all'interno degli immobili sono eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità degli utenti.

Articolo 30

Prescrizione del Comune

1. Nell'esecuzione degli impianti interni, l'utente dovrà uniformarsi alle prescrizioni che il Comune riterrà necessario stabilire nell'interesse del servizio, oltre alle disposizioni in maniera igienico-sanitaria.
2. L'utente deve inoltre, sia all'interno che all'esterno, evitare accostamenti tra le tubazioni dell'acqua potabile e le condutture di qualunque tipo.
 - a) *E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acqua non potabili e/o altro acquedotto o comunque commiste a sostanze esterne.*
 - b) *E' vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.*
 - c) *L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.*
 - e) *E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle tubazioni derivate dalle condotte stradali.*
3. Qualora gli impianti non fossero conformi alle disposizioni, il Comune potrà riservarsi di sospendere la somministrazione dell'acqua fino a che le prescrizioni stesse non vengano adempiute. Il Comune chiederà la totale rifusione dei danni derivanti dall'inosservanza del presente articolo.

Articolo 31 **Condomini**

1. Definizioni: gli effetti del presente Regolamento
 - a) *per condominio si intende un unico corpo di fabbricato esteso in verticale o in orizzontale e con un minimo di due unità immobiliari distribuite nei piani stessi.*
 - b) *Per "unità immobiliare" si intende una porzione di edificio predisposta per alloggio di una famiglia o per lo svolgimento di una attività commerciale, professionale o artigianale, munita di servizio idrico indipendente.*
 - c) *Un unico edificio fino a 3 unità immobiliari può essere dimensionato con una singola presa idrica e un solo contatore, salvo diversa scelta degli utenti che provvederanno a differenziare e separare i singoli impianti secondo le disposizioni della struttura tecnica comunale.*

Articolo 32 **Utenze condominiali**

1. L'utenza condominiale può essere unica e disporre di un unico contatore.
2. Altri apparecchi per la misurazione dell'acqua installati all'interno delle unità immobiliari, potranno essere utilizzati per le letture solo nei casi previsti dal presente articolo.
3. L'installazione dei contatori nei condomini è a carico di ciascun condomino.
4. Per condomini composti fino ad un massimo di otto unità immobiliari, potrà essere concessa la facoltà di opzione per l'applicazione delle singole utenze.
5. Le norme di cui sopra, possono essere estese anche ai condomini orizzontali, qualora le condizioni di gestione del servizio rendano più conveniente tale forma.

Articolo 33 **Calcolo dei consumi delle utenze condominiali**

1. Su tutte le utenze idriche verrà applicata la vigente tariffa, secondo contratto, in base al consumo rilevato dal misuratore installato e sigillato a cura del Servizio Tecnico e/o Servizio Tributi.
2. Per le utenze singole la procedura consiste nel rilievo periodico delle letture a contatore e nella applicazione della relativa tariffa con il conseguente calcolo per risalire all'importo da far pagare all'utente.
3. Per le utenze condominiali si procederà al calcolo dei consumi secondo le seguenti due modalità distinte e separate, da fissare preventivamente all'atto dell'accertamento e collaudo dell'impianto interno da parte del Servizio Tecnico e da indicare chiaramente sul contratto:
 - a) *Impianto dotato di un unico contatore condominiale, immatricolato e sigillato a cura del Servizio Tecnico e/o Servizio Tributi. La lettura del contatore darà modo di determinare l'incidenza della quota della singola utenza quale quoziente ottenuto dividendo il consumo globale per il numero delle unità immobiliari dell'intero fabbricato. Tale utenza condominiale obbliga in solido, nei confronti del Comune, tutti i conduttori delle unità immobiliari indicate in contratto, anche se disabilite od utilizzate da una o più persone. Eventuali contatori interni, non accettati e riconosciuti dal Comune, sono da ritenere utili semplicemente ai fini di rapporti interni fra i condomini stessi. Il costo fisso del servizio per questo tipo di utenza condominiale verrà calcolato moltiplicandolo per le unità*

- immobiliari esistenti nel complesso, salvo le utenze con contatori guasti o illeggibili, alle quali verrà applicata la disposizione di cui all'art. 22;*
- b) Impianto dotato di contatore principale condominiale e di contatori derivati, tutti regolarmente immatricolati e sigillati a cura del Servizio Tecnico e/o Servizio Tributi. Si procederà a rilevare la lettura del contatore principale comparandola con la somma delle varie letture ai singoli contatori di tutte le unità immobiliari.*
- c) Nel caso di perfetta coincidenza non resterà altro che applicare ad ogni singola utenza il proprio consumo ed all'utenza condominiale nessun consumo. Nel caso che la lettura al contatore principale risultasse maggiore, tale differenza sarà addebitata all'utenza condominiale e tutti i conduttori saranno in solido tenuti a corrispondere il saldo relativo al Comune, salvo le utenze con contatori guasti o illeggibili, alle quali verrà applicata la disposizione di cui all'art. 22.*

CAPO III
Impianti speciali

Articolo 34
Idranti e bocche antincendio

1. Le prese d'acqua e le diramazioni per idranti e bocche antincendio (per destinazione diversa da quella pubblica), devono essere alimentate da una vasca di accumulo ad uso antincendio, la stessa deve essere derivata dall'impianto domestico o da altro impianto provvisto di contatore.
2. Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.
3. Le prese d'acqua e le diramazioni per idranti e bocche antincendio, eseguite dal Comune sono escluse della prescrizione del comma 1 del presente articolo e anche degli articoli successivi del presente CAPO III.
4. Le valvole di chiusura degli idranti e bocche antincendio, di cui al comma 3, verranno munite di sigilli posti dal Servizio Tecnico.
5. Qualunque manomissione nell'uso degli idranti e bocche d'incendio, di cui al comma 3, comporta da parte del trasgressore una denuncia penale e a corrispondere un indennizzo economico pari a € 1.000,00 indicizzati.

Articolo 35
Divieto di derivazioni

1. E' vietato derivare acqua dalle fontanelle pubbliche con tubazioni fisse o mobili per addurle fuori dal loro pozzetto di scarico (salvo l'uso d'acqua per opere di somma urgenza, piccoli incendi ecc..).
2. Il Comune si riserva a carico di chi danneggiasse o ne impedisse il regolare funzionamento eventuali azioni di legge.

C A P O I V

Pagamento corrispettivi, penalità controversie, rimborsi, esenzioni, interventi

Articolo 36

Fatturazione e pagamenti

1. La fatturazione è annuale; il Comune può variarne la periodicità.
2. Le fatture o bollette, devono essere pagate nei termini e secondo le modalità previste dal Comune.
3. Il Comune può variare la forma di riscossione in qualsiasi momento.
4. Se il pagamento viene effettuato oltre i termini previsti, il Comune applica gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento Generale delle Entrate per la tardiva riscossione di tutti i tributi dell'Ente, le eventuali maggiori spese di esazione nonché una sanzione del 50% qualora il ritardo nel pagamento sia superiore ai 30 giorni.
5. Nel caso perduri il mancato pagamento delle fatture/bollette, il Comune si riserva la facoltà di sospendere, senza obbligo di preavviso, la fornitura.
6. Per riattivare l'erogazione l'utente dovrà provvedere oltre alla regolarizzazione delle bollette morose, anche al pagamento delle spese di sospensione e riattivazione dell'utenza fissati dalle tariffe in vigore.
7. Trascorsi (60) sessanta giorni dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua senza che l'utente abbia provveduto a saldare la morosità, il Comune ha la facoltà, senza obbligo di preavviso, di revocare unilateralmente il contratto, rimanendo comunque esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o a cose che da ciò potessero derivare.
8. In ogni caso, il Comune promuoverà le azioni del caso nelle sedi più opportune per il recupero coattivo del proprio credito, comprese le spese di sospensione.
9. Qualora il contratto sia stato revocato, per riattivare la concessione l'utente moroso, oltre al pagamento delle spese di sospensione e riattivazione e di tutte le altre somme a credito del Comune, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto sostenendo i relativi oneri; tale disposizione si applica anche quando la richiesta di allaccio, per la medesima unità, venga presentata da un familiare convivente o da un erede dell'utente moroso.
10. Il Comune può concedere, su motivata richiesta dell'utente, rateazione nei pagamenti delle bollette il cui importo superi notevolmente quello normale.

Articolo 37

Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto

1. Il Comune si riserva il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua potabile:
 - a) *Quando specificatamente previsto da un contratto di tipo interrompibile;*
 - b) *Quando l'impianto ed il misuratore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il Comune e l'utente non intenda provvedere alla loro sistemazione in conformità alle prescrizioni del Comune medesimo;*
 - c) *Quando non venga regolarmente pagata la fattura;*

- d) *Quando venga impedito l'accesso al personale del Comune per la lettura del misuratore e per ogni controllo o verifica ritenuti opportuni;*
 - e) *Qualora la fornitura avvenga relativamente ad immobili non in regola con la normativa in materia urbanistica emanata dalle competenti autorità;*
 - f) *Quando vengano manomessi i sigilli del misuratore;*
 - g) *Quando l'immobile non è allacciato alla pubblica fognatura in zone servite dalla rete stessa o nel caso del mancato rispetto di norme, anche regolamentari, relative agli allacci alla rete fognaria;*
 - h) *In ogni altro caso di mancata osservanza del presente Regolamento o di altre norme legge.*
2. Le spese di sospensione e riattivazione fanno carico all'utente che deve pagare i relativi costi e risarcire gli eventuali danni.
 3. In ogni caso l'utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.
 4. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile in caso di inadempienza agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 22, 33, 34, 36 del presente Regolamento, od in caso di prelievo fraudolento.
 5. Se il Comune si avvale della facoltà di risolvere il contratto, l'utente deve versare subito l'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti e risarcire gli eventuali danni.
 6. In caso di violazione degli art. 10 e 36 o di prelievo fraudolento, il Comune può sospendere l'esecuzione di tutti i contratti in corso con l'utente anche per altri servizi da esso erogati e risolverli di diritto.

Articolo 38

Rimborsi

1. Il rimborso del canone o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal Responsabile del Servizio Tributi su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio se direttamente riscontrato.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dall'avvenuto.

Articolo 39

Esclusioni ed esenzioni

1. Sono esclusi dal pagamento del canone idrico, anche se regolarmente allacciati alla rete comunale nel rispetto e con le modalità di cui al presente Regolamento:
 - a) *Edifici o loro parti adibiti all'esercizio del culto riconosciuto dallo Stato ed i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantori, sacrestie, narteci e simili);*
 - b) *Il cimitero Comunale;*
 - c) *I locali di proprietà del Comune adibiti ad Uffici propri o locali privati in locazione al Comune per fini istituzionali, salvo che tale utenza, in base alla tipologia dell'impianto interno, non fornisca acqua ad altri locali o abitazioni dell'utente. In tal caso il Servizio Tecnico, dovrà relazionare al Servizio Tributi sulle modalità tecniche ed operative al fine di stabilire la quota parte di consumo effettivo da addebitare all'utente;*
 - d) *Gli impianti sportivi comunali in cui si svolge l'attività sportiva, a gestione pubblica, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali;*

- e) *I locali di proprietà o utilizzati da Associazioni senza fine di lucro (O.N.L.U.S.), di cui all'art. 10 del D.Leg.vo 04/12/1997 n. 460, a condizione che tali organizzazioni risultino iscritti all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze, aventi finalità sociali, umanitarie, assistenziali, culturali, previdenziali, di ricerca scientifica. Tale esclusione non opera qualora sullo stesso immobile insiste o dovesse insistere altra utenza diversa dalla presente, fruitrice di analogo servizio con lo stesso misuratore e la tipologia dell'impianto idrico interno non permetta l'autonoma e indipendente fruizione del servizio tale da rendere difficoltoso il consumo affettivo della quota parte da addebitare all'altra. In sede di stipula di nuovo o voltura di contratto di somministrazione, a cui le Associazioni sono comunque obbligate, dovranno produrre a corredo, certificazione probatoria di iscrizione come sopra stabilita.*

Articolo 40

Somministrazioni straordinarie e speciali

1. Per somministrazioni d'acqua straordinarie o per usi speciali verranno stipulate di volta in volta delle tariffe da concordarsi e da stabilirsi con Determina Sindacale.

Articolo 41

Consumi eccezionalmente elevati

1. Qualora, per guasti e perdite dell'impianto a valle del contatore, si verificano consumi eccezionalmente elevati, all'utente che dimostri l'esistenza di un guasto che abbia causato elevate perdite d'acqua e che non sia imputabile a sua grave negligenza, può essere concessa, su richiesta motivata e solo per una volta, il pagamento di un corrispettivo calcolato sulla media dei consumi degli ultimi tre anni.

Articolo 42

Prelievi abusivi e sanzioni

1. Il prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi o in modo difforme da quanto previsto dal contratto di concessione e dal presente Regolamento, è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente Regolamento.
2. Quando l'utilizzo abusivo avvenga usufruendo di un'utenza "disdettata" oppure "chiusa" con opposizione di sigilli o quando vengono "rimossi" o "manomessi i sigilli del contatore o della saracinesca", il Comune dispone la cessazione dell'utenza abusiva e il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti con denuncia all'Autorità Giudiziaria, è tenuto al pagamento di una sanzione determinata con le modalità di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 3 e dell'aggiunta delle seguenti somme:
 - a) *Una somma pari ai canoni non corrisposti determinati secondo quanto previsto dall'art. 22 e comunque non inferiori al minimo contrattuale garantito;*
 - b) *Una sanzione aggiuntiva del 50% sulle somme di cui al punto precedente.*
3. Sulle sole somme di cui alla lettera a), l'interesse nella misura prevista dal Regolamento Generale delle Entrate per la tardiva riscossione di tutti i tributi dell'Ente.
4. Se l'utilizzo o la derivazione dell'acqua sono effettuati senza un provvedimento autorizzatorio o concessorio, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti con denuncia all'Autorità Giudiziaria, il Comune, su richiesta dell'utente, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e previo versamento da parte del richiedente di quanto

dovuto a titolo di canoni, sanzioni ed addizionali per il prelievo abusivo, può procedere alla stipula di regolare contratto di concessione, purché avente titolo e purché non ostino vincoli di natura tecnica od igienica.

5. Gli importi saranno calcolati in base alla tipologia di abuso accertato dal Servizio Tecnico e/o dal Servizio Tributi, nel modo seguente:

TIPOLOGIA DI ABUSO	MODALITA'		
	Acqua	Fognatura*	Depurazione*
Utenza allacciata direttamente senza misuratore.	Costo fisso del servizio per tariffa massima per numero componenti per numero di anni, decorrenti dalla comprovata data di inizio del prelievo abusivo (max 5 anni escluso l'anno di accertamento. - le frazioni di anno si considerano per intero).	Idem come "acqua"	Idem come "acqua"
Utenza allacciata direttamente con misuratore non a ruolo.	Consumo accertato per tariffa, diviso numero di anni di residenza anagrafica per numero 5 anni escluso l'anno di accertamento.	Idem come "acqua"	Idem come "acqua"

* per gli immobili allacciati alla civica fognatura o con fosse Imoff.

6. Relativamente alla tipologia di abuso "utenza allacciata direttamente senza contatore" il numero dei componenti da prendere in considerazione per determinare il canone dovuto viene così distinto.
- a) **Utenze di soggetti residenti**; il numero dei componenti è quello max risultante dai dati forniti dall'anagrafe del Comune negli ultimi cinque anni;
- b) **Utenze di soggetti non residenti**; il numero dei componenti viene determinato convenzionalmente in rapporto alla superficie dei locali sulla base delle corrispondenze di cui alla seguente tabella:

Da mq.	A mq.	Componenti
0	30	1
31	50	2
51	70	3
71	90	4
91	110	5
111/ed oltre	/	6

7. Agli importi come scaturenti dal comma 5, comprensivi di IVA, spese varie ed altro, se ed in quanto dovute, va aggiunta la sanzione di Euro 258,00 come determinata con le modalità di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 3.

Articolo 43

Contestazioni delle infrazioni

1. Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono rilevate e verbalizzate, anche d'Ufficio, dal personale del Servizio Tecnico e/o del Servizio Tributi e/o della Polizia Municipale e/o da altre Forze di Polizia operanti nel territorio; tali verbali devono essere notificati ai trasgressori per averne legale conoscenza.
2. Ogni infrazione rilevata comporta l'obbligo per il Servizio Tecnico di sospendere la fornitura dell'acqua.

Articolo 44

Vertenze

1. Per qualsiasi comunicazione o reclamo, l'utente dovrà rivolgersi per iscritto al Comune.
2. Non saranno riconosciuti reclami o comunicazioni fatte in qualsiasi altro modo o sede.
3. La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà devoluta alle competenti Autorità Giudiziarie.

Articolo 45

Elezione di domicilio

1. L'utente, a tutti gli effetti del presente Regolamento e ad ogni fine contrattuale, elegge il proprio domicilio nel luogo dove viene fornita l'acqua.
2. Per il recapito delle bollette o di altre comunicazioni l'utente può indicare un indirizzo diverso da quello in cui avviene la fornitura, restando unico responsabile dell'eventuale mancato ricevimento delle bollette o delle comunicazioni a tali indirizzi inviati ed impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. L'utente può inoltre indicare il recapito telefonico.

Articolo 46

Rappresentanza in giudizio

1. Il Responsabile del Servizio, quale rappresentante del Comune, è autorizzato a stare in giudizio, sia come attore nelle vertenze attive, che come convenuto in quelle passive, in qualunque causa con gli utenti e presso tutti i gradi di giurisdizione, con facoltà di proporre la nomina di avvocati e procuratori.
2. L'autorizzazione a stare in giudizio o promuovere vertenze di cui alla Normativa Vigente, si intende data in esecuzione del presente Regolamento limitatamente ai debiti e crediti insorgenti dai rapporti di utenza.
3. Lo stesso Responsabile è altresì autorizzato a compiere gli atti di cui all'art. 93 del R.D. 16/03/1942 n. 267/2000, così come modificato dall'art. 82 del D. Lgs. 09/01/2006, n. 5, nonché a tutelare gli interessi dell'Ente per le vertenze di cui al presente Regolamento, ogni fase della procedura fallimentare con le facoltà che precedono.

Articolo 47

Recupero dei crediti

1. Per il recupero dei crediti insorgenti dal rapporto di utenza, nonché da addebiti per interventi previsti dal presente Regolamento e debitamente documentati, si applica la procedura di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639 e successive modifiche ed integrazioni o al D.P.R. 28/01/1988, n. 43.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 sulla rappresentanza e sulla facoltà di stare in giudizio.

C A P O V

Struttura

Articolo 48

Sovrintendenza generale e funzioni

1. La gestione dell'Acquedotto Comunale è presieduta dal Responsabile del Servizio, ai sensi di legge, il quale può delegare le funzioni ad un Responsabile di procedimento.
2. Le funzioni di cui agli articoli che seguono sono affidate ai dipendenti, sono regolate in via principale dal Regolamento Organico del Personale ed in via sussidiaria dalle norme del presente capo.

Articolo 49

Gestione dell'Acquedotto Comunale e del servizio di acqua potabile

1. La gestione tecnica dell'acquedotto comunale e dei relativi lavori fa capo al Responsabile della struttura tecnica competente in base alla pianta organica, al Regolamento Organico del Personale. Il personale appartenente a detta struttura vigila sull'esecuzione dei lavori e dei servizi relativi all'acquedotto comunale affidati a terzi, cura il buon funzionamento complessivo del servizio comunale di erogazione di acqua potabile ed esegue i lavori di farsi in diretta amministrazione.
2. La ripartizione finanziaria, secondo le previsioni contenute nella pianta organica e nel Regolamento Organico del Personale, vigila e sovrintende alla gestione amministrativo/contabile del servizio di acqua potabile, alla riscossione delle relative entrate e alla promozione delle azioni di recupero crediti.

Articolo 50

Letture contatori

1. Alla lettura e registrazione dei consumi sono incaricati appositi dipendenti, all'uopo autorizzati, come previsto dal precedente art. 24, e saranno effettuati entro il 31/12 di ogni anno.
2. Il personale che procede alla lettura dei contatori o che debba comunque accedere alle proprietà private è munito di apposita tessera di riconoscimento.

Articolo 51

Servizio di riscossione

1. Il servizio di riscossione può essere condotto in gestione diretta, oppure in appalto, previa sottoscrizione di idonea convenzione.

CAPO VI

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 52

Disposizioni transitorie

1. Il Servizio Tributi, effettuato l'incrocio dei dati che sono già a propria disposizione e quelli ricevuti dall'Ufficio Anagrafe, procederà alla proposta di cancellazione di tutti quegli utenti deceduti o trasferiti, mentre iscriverà le nuove posizioni comunque acquisite (denuncia di parte, elenchi di licenze commerciali e artigianali in possesso dell'Ufficio Commercio, partite IVA aperte e riferite ad attività economiche non diversamente rilevate, accertamenti d'ufficio).

Articolo 53

Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le leggi, le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Articolo 54

Foro competente

1. Per ogni controversia fra il Comune e l'utente è competente esclusivamente l'Autorità giurisdizionale del territorio del Comune stesso.

Articolo 55

Efficacia del Regolamento ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli utenti e per il Comune ed entra in vigore ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale
2. Esso dovrà intendersi come parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.
3. Con l'approvazione del presente Regolamento cesseranno di aver effetto tutte le precedenti norme e discipline in materia anteriormente previste dal Comune in contrasto col presente Regolamento.-

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Laurenza Vincenzo

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dr. Anna Maciariello

Sulla Presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000

- Parere di Regolarità Tecnica
- Parere di Regolarità Contabile

Favorevole
Favorevole

Data _____

Il Responsabile del Servizio

Pubblicazione

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune il 09/03/2010 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del decreto legislativo n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

Data 09/03/2010

f.to dr. Anna Maciariello

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/03/2010

- Ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del D. Lgs. n. 267/2000
- Ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Data 09/03/2010

dr. Anna Maciariello

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Data 09/03/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Anna Maciariello

